

Risposte a quesiti di lettori

QUESITO I

« Il parroco don Ernesto, oltrepassati i settant'anni, rinuncia alla Parrocchia, riservandosi il terzo dei frutti del beneficio e della congrua governativa, riserva che viene menzionata nella Bolla Vescovile di nomina del nuovo parroco don Alberto, che prende possesso della nuova Parrocchia e la regge per tre anni, consegnando puntualmente il terzo di tutto a don Ernesto.

Approvata nei mesi di maggio e giugno u. s., sia dalla Camera che dal Senato, la nuova legge di previdenza e assistenza per il Clero, tra l'altro sancisce "Alla pensione di vecchiaia e invalidità hanno diritto, a domanda, i sacerdoti non congruati, che alla data del 1° luglio 1959 abbiano compiuto i settant'anni o risultino permanentemente invalidi". Don Alberto domanda quanto segue:

1° - E' tenuto il nuovo parroco a dare il terzo della congrua e del beneficio a don Ernesto anche se questi percepisce la pensione di invalidità e vecchiaia?

2° - La Curia Vescovile può rilasciare a don Ernesto il certificato attestante la totale esclusione del suddetto dal numero dei congruati, come lo rilascia ai sacerdoti vecchi o invalidi, che non percepiscono alcunchè sulla congrua governativa o su altro beneficio?

RISPOSTA

La pensione, in diritto canonico, è il diritto di percepire ogni anno una parte dei frutti di un beneficio, affidato ad altra persona, o una parte di altri proventi ecclesiastici, concesso per giusta causa dalla competente autorità ecclesiastica: Santa Sede o Ordinario del luogo.

Il caso proposto si riferisce ad una pensione imposta su un beneficio parrocchiale in favore di don Ernesto, che rinuncia alla parrocchia ed ottiene dal suo Vescovo il diritto di avere un terzo dei frutti del beneficio della parrocchia, a cui rinuncia. Detto beneficio è costituito da beni ed integrato dal supplemento di congrua. Naturalmente il terzo dei frutti sarà computato secondo le norme del can. 1429, cioè non deve eccedere la terza parte dei redditi della parrocchia, dedotte tutte le spese e tutti gli incerti.

Per quanto alcuni giuristi, in base all'art. 30 del Concordato ed all'art. 4 della legge di Applicazione del 27-5-1929, n. 848, sostengano che il Vescovo per imporre una pensione sugli enti ecclesiastici per i quali lo Stato è tenuto ad integrare la deficienza dei redditi, come i benefici parrocchiali congruati, deve ottenere il riconoscimento dello Stato, altri giuristi, a ragione, affermano che non occorre l'intervento dello Stato per l'imposizione di pensioni anche temporanee. Infatti lo Stato richiede il suo intervento « per ogni mutamento nella destinazione dei beni », perchè tale atto mette lo Stato in condizione di dover in-

tegrare la deficienza dei redditi. Ora nella concessione di una pensione non vi è mutamento nella destinazione dei beni, ma solo mutamento nella destinazione dei redditi. Sicchè lo stato patrimoniale del beneficio resta completamente integro, perchè semplicemente si dà una diversa temporanea destinazione di parte del reddito beneficiario per un fine ritenuto necessario dall'autorità ecclesiastica e consentito dal Codice di Diritto Canonico. (Cfr. la circolare ministeriale del 15-7-1929).

Quindi don Ernesto deve essere considerato solamente come un pensionato, non un congruato; per conseguenza la sua Curia Vescovile può rilasciare a lui il certificato attestante la sua totale esclusione dal numero dei congruati. La sua pensione poi è di natura privata, è un onere imposto al suo successore nel beneficio parrocchiale e non deve essere denunciata (cfr. can. 1412, n. 4).

L'equità potrà esigere che don Ernesto, quando incomincerà a percepire la pensione di invalidità e vecchiaia secondo la nuova legge del 5-7-1961, n. 579, rinunci spontaneamente alla pensione sui redditi del beneficio parrocchiale, poichè la « giusta causa » per cui il Vescovo gli ha concesso la pensione viene a mancare.

MONS. FRANCESCO DELPINI

QUESITO II

Migliorando e aumentando i frutti di un Beneficio di Gius Patronato Laicale, già da parecchi anni canonicamente posseduto, si possono imporre delle pensioni in favore di fondi ecclesiastici?

In caso affermativo: Ha mai la Sacra Congregazione del Concilio determinato qualche percentuale in riguardo a dette pensioni, su benefici aumentati e non di nuova collazione? Che cosa oggidì s'intende per « Honesta sustentatio »?

Si può, almeno approssimativamente, nel loro savio giudizio, determinare quanto sia necessario, quotidianamente, al sacerdote che deve mantenere nella loro vecchiaia, il babbo, la mamma e la sorella secondo questa espressione canonica « Honesta sustentatio »?

RISPOSTA

Non si capisce bene se si tratta, nel caso proposto, di un beneficio parrocchiale o di un beneficio non parrocchiale, nè che cosa si intende per « Fondi ecclesiastici ».

Le pensioni, secondo il can. 1429, possono essere imposte a favore di persone fisiche e non a favore di « Fondi ecclesiastici » e sempre all'atto del conferimento del beneficio, sia che si tratti di beneficio parrocchiale come di non parrocchiale. Una pensione imposta dopo effettuato il conferimento del beneficio non ha valore, perchè violerebbe il diritto acquisito dal beneficiato

di percepire integralmente i frutti del beneficio, che gli è stato conferito.

Mentre la pensione imposta su un beneficio parrocchiale non deve superare il terzo dei redditi parrocchiali, depurati dagli oneri e dagli incerti, nonchè, secondo la giurisprudenza, dalle imposte civili, la pensione imposta sui benefici non parrocchiali deve salvaguardare la congrua porzione al beneficiario.

La Santa Sede (S. Congregazione del Concilio 29-6-1929) autorizza gli Ordinari ad esigere, nell'atto del conferimento, una speciale pensione, che ha carattere di contributo per il Clero povero della diocesi, dai benefici più pingui.

Inoltre la S. Congregazione del Concilio in vista dei bisogni cresciuti dei sacerdoti vecchi ed invalidi, con circolare del 10-4-1932, n. 1800, impone sui benefici e specialmente sulle parrocchie meglio provviste in Italia un sussidio caritativo, proporzionato ai redditi.

L'Ordinario del luogo, oltre alle pensioni di cui al can. 1429, può imporre per particolari necessità:

1) un sussidio caritativo per qualche necessità impellente della diocesi, dovuto da tutti i beneficiati, sia secolari che religiosi (can. 1505);

2) un tributo per il Seminario, che deve essere generale, d'uguale proporzione per tutti, mai superiore al 5 % dell'annuo reddito, dedotti gli oneri e le spese necessarie, nonchè gli incerti e le Messe (can. 1356);

3) infine il tributo amministrativo del 2 % sull'annuo reddito netto dei benefici e degli altri enti ecclesiastici o di culto (circolare della Sacra Congregazione del Concilio del 20-6-1929, art. 57).

La frase « salva congrua portione » del can. 1429, par. I, può essere interpretata nel senso che sia riservato al beneficiario almeno quanto serve per il suo onesto mantenimento, considerate le condizioni in cui il beneficiario si trova.

L'onesto sostentamento non può essere determinato in modo assoluto, ma secondo le circostanze di tempo e di luogo, e comprende il vitto, il vestito, l'abitazione, decorosi e convenienti al grado, i libri ed altre cose necessarie alla dignità del sacerdote, come la domestica, ciò che rende possibile soddisfare ai doveri di ospitalità e di onesto svago. Il sacerdote per dovere di pietà e di carità potrebbe trovarsi nella necessità di pensare ai suoi genitori, vecchi od invalidi, od anche a qualche parente stretto come una sorella, tenendo presente però che la casa del sacerdote non deve essere una pensione per i parenti e che, avendo fratelli e sorelle, devono anch'essi, nel limite del possibile, concorrere al sostentamento dei genitori (cfr. Cann. 122, 1473, 1484).